



COMUNE DI
**MISANO
ADRIATICO**

**Settore POLIZIA
MUNICIPALE**

info@comune.misano-adriatico.rn.it
tel. 0541 618411 – fax 0541 613774

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE

- approvato con delibera C.C. n. 27 del 20/04/1994



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

ALLEGATI N. A alla deliberazione
Consiliare n. 27 del 20/4/94

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

R E G O L A M E N T O

PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

NORME PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE

ART. 1

OBBLIGHI PER CHI TROVA UNA COSA MOBILE

A norma dell'art. 927 del c.c., le cose mobili ritrovate in questo Comune, quando non vengano direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono essere consegnate senza ritardo al Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento.

ART. 2

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

Il servizio inerente alle cose ritrovate in questo Comune è demandato all'Ufficio Polizia Municipale, che provvede a curare l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt. 927, 928 e 929 del c.c..

ART. 3

RECEZIONE DI COSE RITROVATE

L'Ufficio di Polizia Municipale, ricevendo in deposito una cosa ritrovata, provvede ad identificare la persona che l'ha consegnata ed a farsi indicare le circostanze del ritrovamento.

Del deposito verterà rilasciata ricevuta.



ART. 4

REGISTRAZIONE ED ASSUNZIONE IN CARICO DELLE COSE RITROVATE

Le cose ritrovate devono essere prese in carico su apposito registro con numerazione progressiva, data del deposito, indicazione dell'oggetto, generalita' del ritrovatore e documento di identita' dello stesso.

All'oggetto, od al contenitore del medesimo, deve essere applicato uno scontrino con il numero corrispondente a quello di registrazione ed alla data di deposito. Lo stesso numero dovra' essere riportato su tutti gli atti scritti inerenti, redatti successivamente.

ART. 5

PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO

Ai sensi dell'art. 928 del c.c., la consegna delle cose ritrovate viene resa nota per mezzo di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune, di apposito avviso, sottoscritto dal Sindaco, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

L'affissione deve essere certificata a tergo dell'avviso.

Nell'avviso di cui al comma precedente, l'oggetto viene sommariamente indicato.

La dettagliata descrizione dell'oggetto, nonche' il valore di stima, quando trattasi di oggetto prezioso ed a richiesta del ritrovatore, puo' essere richiesto ad un esperto di nota serietà e competenza e deve risultare dagli atti d'ufficio.

ART. 6

COSE RITROVATE APPARTENENTI A PERSONA IDENTIFICABILE E RICERCHE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA MEDESIMA

Qualora la cosa ritrovata presenti elementi utili per



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

Una immediata identificazione e rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'Ufficio provvede a spedire a costoro un semplice avviso del deposito.

In ogni altro caso, qualora l'oggetto depositato presenti elementi utili per giungere al rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'Ufficio potrà esperire, nei limiti della normale diligenza, le opportune e possibili ricerche per addivenire allo loro identificazione e per spedire l'avviso di cui al comma precedente.

ART. 7

SPEDIZIONE DI COSE RITROVATE AD ALTRI COMUNI O AD ALTRI UFFICI

Qualora la natura e la dimensione degli oggetti lo consentano, come documenti personali, targhe di veicoli, manoscritti e simili, i medesimi possono essere spediti, a mezzo del servizio postale, al Comune di residenza del proprietario, con invito a provvedere per la restituzione.

I libretti bancari, di deposito o di conto corrente, gli assegni, i vaglia, i libretti di pensione e simili, qualora non sia possibile identificare i titolari o gli aventi diritto sui medesimi, vengono trasmessi agli istituti od uffici emittenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 8

OGGETTI DI SOSPETTA PROVENIENZA

Qualora sussistano motivi per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti ed alla normativa penale vigente, l'Ufficio deve dare prontamente notizia scritta del deposito alla Questura ed al Comando Carabinieri competenti per territorio, ed eventualmente ad altri uffici che possano espletare accertamenti ed indagini.



ART. 9

OGGETTI DEPERIBILI, NON CONSERVABILI - OGGETTI PREZIOSI

Gli oggetti deperibili o non conservabili dovranno essere venduti al prezzo di mercato ed il ricavato verrà versato nelle casse comunali.

Qualora si tratti di generi commestibili, dovrà preferirsi la vendita o la cessione, dietro ordine del Sindaco, ad Istituti di assistenza e beneficenza riconosciuti.

La consegna di oggetti di elevato valore dovrà essere segnalata senza indugio al Sindaco che darà le disposizioni opportune per il deposito e la custodia.

ART. 10

RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO

Le cose ritrovate, ed il loro prezzo quando sia stata necessaria la vendita, verranno restituite, previ accertamenti e cautele del caso, a colui che, entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, dichiarerà e dimostri di essere il proprietario.

Della restituzione viene redatto processo verbale nel quale debbono essere indicati:

- data dell'operazione;
- generalità complete, residenza e documento di identità del proprietario;
- elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;
- circostanze di tempo e di luogo dichiarate dal proprietario sulla perdita del possesso dell'oggetto;
- ufficio di polizia al quale il proprietario abbia eventualmente denunciato la perdita.

Copia del verbale deve essere inviata al rinvenitore ed all'ufficio di polizia presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato la perdita dell'oggetto.



ART. 11

RESTITUZIONE AL RITROVATORE

A norma dell'art. 929 del codice civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata, od il suo prezzo quando si sia resa necessaria l'alienazione, appartiene a chi l'ha trovata.

La cosa deve venir quindi restituita al ritrovatore, personalmente od a persona dallo stesso espressamente incaricata, munita di delega con firma autenticata.

All'atto della restituzione l'Ufficio di Polizia Municipale deve richiedere la ricevuta di cui all'art. 3 e ritirare la eventuale delega di cui al comma precedente.

La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dall'addetto all'Ufficio di Polizia Municipale.

La restituzione di oggetti ritrovati da dipendenti del Comune durante l'orario di servizio e dagli stessi depositati, verra', previa loro domanda, disposta di volta in volta dal Sindaco, valutate le modalita' del ritrovamento e funzione o incarico cui il dipendente era addetto all'atto del ritrovamento stesso.

ART. 12

RESTITUZIONE DI COSE RITROVATE A PERSONE INCAPACI

Le cose depositate, od il loro prezzo, non possono venir restituite a persone che non abbiano la maggiore eta' o che si trovino in manifesto stato di incapacita', se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza e la rappresentanza.

Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti e documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili, che per il valore e per l'uso cui sono destinati, non possono costituire pericoli di sorta o atti illeciti.



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

ART. 13

SPESE DI RECUPERO, DI CUSTODIA, DI CONSERVAZIONE O DI MANTENIMENTO

Il proprietario od il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse od incontrate dal Comune per il recupero, la custodia, la conservazione o la manutenzione delle cose ritrovate e depositate.

Il pagamento delle spese di cui al comma precedente verra' disposto con ordinanza del Sindaco.

Il semplice e normale deposito nei locali del Comune e' gratuito.

ART. 14

DISPONIBILITA' ED ALIENABILITA' DELLE COSE NON RITIRATE

Trascorsi un anno ed un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il rinvenitore, il Comune si riserva la piena disponibilita' delle cose ritrovate.

L'alienazione o la destinazione delle cose di cui al comma precedente, su proposta del Sindaco, e' disposta con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 15

LOCALI DI DEPOSITO E DI CUSTODIA DEGLI OGGETTI

Le cose ritrovate vengono depositate esclusivamente nei locali all'uopo destinati dal Sindaco.

Gli oggetti di piccole dimensioni vengono custoditi in apposito armadio di sicurezza, od in cassaforte, a cura del personale cui e' affidata l'esecuzione del servizio.

Per gli oggetti preziosi si osservano le disposizioni impartite dal Sindaco a norma dell'ultimo comma dell'art. 9.



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

ART. 16

RICOGNIZIONI ALLE COSE RITROVATE

Con ordinanza del Sindaco vengono stabiliti i giorni e gli orari in cui sono ammesse le ricognizioni agli oggetti rinvenuti.

Le ricognizioni devono avvenire sotto il diretto controllo del personale del Comune addetto al servizio.

In casi urgenti ed eccezionali o per accertamenti di polizia giudiziaria e' ammessa la ricognizione anche in giorni ed orari diversi da quelli indicati nell'ordinanza di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di riconoscimento di un oggetto da parte del proprietario o dello smarritore, si procedera' alla restituzione nei modi indicati nell'art. 10.

ART. 17

PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE

IL proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall'art. 930 del codice civile.

Oltre la semplice enunciazione di quanto disposto dalla legge, resta esclusa ogni ingerenza o mediazione dell'Ufficio di Polizia Municipale, anche se richiesta dalle parti, circa le pretese o controversie insorgenti nella materia di cui al comma precedente.

ART. 18

EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE AL PROPRIETARIO

In adempimento a quanto disposto dall'art. 931 del codice civile le disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

Allegato A

COMUNE DI MISANO ADRIATICO REGISTRO DEGLI OGGETTI RITROVATI

N. _____ Reg. _____ Data della consegna _____

Cognome e nome del ritrovatore _____

nato a _____ in data _____

res. in _____ via _____ n. _____

Documento di identità: _____

Descrizione dell'oggetto _____

(*) Valore approssimativo: _____

Circostanze del ritrovamento: _____

Firma dell'addetto al servizio

Data della restituzione _____

Generalità della persona che ha ricevuto l'oggetto in
restituzione (proprietario o ritrovatore) ed estremi del
documento d'identità: _____

Firma dell'addetto al servizio

Firma del ricevente

(*) indicazione non obbligatoria.



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

Allegato B

COMUNE DI MISANO ADRIATICO AVVISO DI OGGETTO RITROVATO

N. _____ Reg. _____ Misano Adr., _____

IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 928 e seguenti del Codice Civile

RENDE NOTO

che e' stato consegnato a questo Ufficio l'oggetto
sottoindicato, ritrovato in questo Comune: _____

Gli interessati potranno presentarsi in questo Comune
per la ricognizione in orario d'ufficio.

IL SINDACO

Il presente e' stato pubblicato all'Albo del Comune
per due domeniche successive ed e' stato affisso per tre
giorni ogni volta ai sensi dell'art. 928 c.c., e cioe' nei
giorni

Il Messo Comunale



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

Allegato C

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
BOLLETTA DI DEPOSITO DI OGGETTO RITROVATO

N. _____ Reg. _____ Misano Adr., _____

Il Sig. _____

ha oggi consegnato a questo Ufficio di Polizia Municipale _____

rinvenuto in data _____

in localita' _____

_____ L'addetto al servizio

(da allegare all'oggetto ritrovato)



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

Allegato D

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
RICEVUTA DI DEPOSITO DI OGGETTO RITROVATO

N. _____ Reg. _____ Misano Adr., _____

Il Sig. _____

nato a _____ e residente a _____

_____ in via _____

documento di riconoscimento: _____

ha oggi consegnato a questo Ufficio di Polizia Municipale _____

rinvenuto in data _____

in localita' _____

e del valore approssimativo di L. _____ (*).

A norma dell'art. 929 del C.C., tale oggetto sara' restituito al ritrovatore trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio, se non si sara' presentato il proprietario.

(Qualora l'oggetto non venga ritirato dall'avente diritto trascorso un anno ed un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione, l'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni ulteriore custodia e responsabilita' e libera di alienare l'oggetto medesimo).

Il Ritrovatore

L'addetto al servizio

(*) indicazione non obbligatoria.



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

Allegato E

(lettera che puo' esser fatta al ritrovatore, quando l'oggetto ha compiuto la giacenza)

Raccomandata r.r.

COMUNE DI MISANO ADRIATICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Prot.N. _____ Misano Adr., _____

Al Signor _____

OGGETTO: Avviso di compiuta giacenza - Cosa ritrovata:

Mi prego comunicare che il reperto in oggetto indicato, rinvenuto dalla S.V., ha compiuto la giacenza prescritta senza che si sia presentato il proprietario.

Poiche' a norma dell'art. 929 del Codice Civile la proprieta' e' stata acquistata dal rinvenitore, si invita la S.V. a ritirare il reperto entro 30 giorni dalla ricevuta della presente.

Trascorso il suddetto termine, questa Amministrazione si ritiene sollevata dal mantenere ulteriormente a disposizione l'oggetto medesimo e si riserva la facolta' di alienarlo.

Distinti saluti.

IL SINDACO
